

## **CONVENZIONE TRA COMUNE DI BIELLA E ASL BIELLA UTILIZZO DEL CENTRO INCONTRO ANZIANI DI VIA DELLEANI N. 34 PER CAMPAGNA VACCINALE**

L'anno duemilaventuno, addì \_\_\_\_\_ del mese di marzo, presso la sala Consiliare del Comune di Biella

### **TRA**

il Comune di Biella nella persona del Legale Rappresentante, Sindaco pro tempore, Claudio Corradino, domiciliato per la carica presso la sede di via Battistero n. 4 il quale interviene in tale Sua qualità e quindi, in nome e per conto e nell'interesse del Comune stesso, C.F - P.IVA 00221900020 - di seguito denominato anche "Comune"

### **E**

ASL Biella, di seguito denominato anche ASL-BI, qui rappresentato da \_\_\_\_\_

Premesso che:

- la critica situazione sanitaria nazionale, derivante dalla diffusione del virus denominato COVID-19, ha portato ad una condizione di calamità riguardante l'intero territorio italiano, attestata dai progressivi DPCM del Consiglio dei Ministri, che dichiarano lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario, e relativi decreti legge che approvano le Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;
- in seguito all'aggravarsi della situazione stanno venendo adottati, da parte dello Stato e della Regione Piemonte, numerosi provvedimenti che introducono progressive misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la campagna vaccinale è una priorità assoluta per il superamento dell'emergenza.
- L'ASL-BI sta avviando la campagna vaccinale COVID -19 e a tal proposito si stanno individuando sedi vaccinali territoriali nel Biellese;
- data l'emergenza pandemica, è necessario prevedere, operativamente e concretamente, misure che agevolino e supportino le campagne vaccinali, quale soluzione concreta per un ritorno progressivo alla normalità.

Considerato che tale attività risponde alle funzioni fondamentali per la tutela della salute pubblica a favore della collettività

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

Quanto in premessa costituisce parte integrante del presente atto.

#### **Art.2**

il Comune di Biella concede ad Asl Biella l'utilizzo in via temporanea, per la durata di mesi due, rinnovabili, a partire dal 13/03/2021 la sede del Centro Incontro Anziani di via Delleani n. 34 per lo

svolgimento della campagna vaccinale Covid-19, individuato da ASL-BI quale spazio adeguato allo scopo.

### **Art. 3**

ASL-BI si impegna:

- ✓ ad utilizzare lo spazio concesso su propria responsabilità e nel pieno rispetto dei protocolli e normative in vigore, in particolar modo per quanto riguarda le misure di sicurezza e di contrasto\contenimento della diffusione del virus Covid19;
- ✓ a gestire le sessioni vaccinali, quale responsabile della fruizione e della relative necessità legate a logistica, privacy e attrezzature\forniture necessarie allo scopo;
- ✓ ad assicurare il mantenimento della struttura e delle attrezzature presenti al suo interno, restituendo il locale, al termine della concessione, nello stesso stato d'uso ex ante;
- ✓ ad assicurare la corretta apertura e chiusura del locale (o a prevederne le modalità d'intesa con l'Amministrazione Comunale);
- ✓ a provvedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, in special modo i rifiuti speciali prodotti durante la campagna vaccinale;
- ✓ a comunicare immediatamente eventuali danneggiamenti o problematiche rilevate nella fruizione degli spazi;
- ✓ a ristorare il Comune dai costi delle pulizie eseguite dalla Ditta Europa nel periodo oggetto di concessione, a seguito di relativa rendicontazione.

### **Art. 4**

Comune di Biella si impegna:

- ✓ a concedere la sala, nello stato e condizioni in essere, così come visionata nei sopralluoghi preliminari, ad utilizzo esclusivo da parte dell'ASL-BI;
- ✓ a sostenere i costi delle utenze
- ✓ a garantire il servizio di antifurto
- ✓ a provvedere alle pulizie del locale, i cui costi saranno ristorati da ASL-BI, programmate come di seguito specificato in accordo tra le parti:
  - n.1 passaggio giornaliero pulizie sala e bagni
  - n.1 ulteriore passaggio giornaliero pulizie bagni
- ✓ a mettere a disposizione sedie e tavoli e un armadio per la custodia di quanto necessario;
- ✓ a garantire la collaborazione della Protezione Civile attraverso n.1 volontario a supporto dell'accoglienza agli utenti
- ✓ a riservare agli operatori dell'ASL il parcheggio interno al Centro
- ✓ a riservare almeno 2 posti auto davanti alla sede per gli utenti che non trovano parcheggio all'esterno della struttura

### **Art. 5**

ASL Biella è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento della sala in tale periodo, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi, oltre che unico soggetto responsabile, nella sua qualità di Titolare del trattamento, della predisposizione delle misure di sicurezza tecniche

e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 Regolamento (UE) 2016/679. In nessuno caso il Comune di Biella tratterà dati personali. Si intende quindi sollevata l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che penale per eventuali danni cagionati a persone, beni e cose per cause riconducibili all'esercizio del servizio e alle azioni dei propri operatori nei confronti di utenti, proprio personale e terzi.

#### **Art. 6**

La durata della presente Convenzione è prevista per il periodo di due mesi a partire dal 13/03/2021. In base alla situazione epidemiologica e all'evoluzione della campagna vaccinale, potrà essere valutata proroga, da approvarsi, con il consenso di entrambe le Parti, con successivo specifico atto.

#### **Art. 7**

Tutte le vertenze che dovessero sorgere in relazione al presente atto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, ed anche successivamente alla scadenza del termine del contratto, saranno definite da un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Biella. Il pagamento delle spese dell'arbitrato rimarrà a carico della parte soccombente.

Agli effetti di quanto inerente e conseguente alla procedura prevista dal presente articolo, si precisa che tanto l'atto di accesso arbitrale, quanto ogni altro ad esso conseguente saranno notificati, per quanto concerne il concessionario, direttamente al domicilio dallo stesso eletto.

Il lodo, reso esecutivo, avrà efficacia di titolo esecutivo per le parti.

In ogni caso, unico foro esclusivo e competente, è quello di Biella.

#### **Art. 8**

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

#### **Art. 9**

ASL-BI autorizza il Comune a trattare e comunicare i propri dati personali in relazione alla presente convenzione, ai sensi della normativa vigente, per quanto necessario al presente atto.

Le informazioni ed i dati, compresi quelli personali, trattati da ASL-BI nell'ambito del servizio svolto all'interno del locale restano di esclusiva responsabilità del concessionario, che rimane a tutti gli effetti l'unico Titolare del trattamento e a cui competono i relativi necessari adempimenti (inclusi sicurezza e conservazione come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679).

Per quanto non puntualmente disposto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Letto approvato e sottoscritto.

Data, \_\_\_\_\_

Comune di Biella  
il Sindaco - Claudio Corradino

ASL Biella  
\_\_\_\_\_